*Repubblica Italiana*
*Regione Siciliana*

CITTA' DI AUGUSTA
*GABINETTO*

***ORDINANZA N. 73 DEL 29/09/2025***

**OGGETTO: CONTRASTO ALL'ABBANDONO DEI RIFIUTI – PROROGA.**

**IL SINDACO**

**PREMESSO CHE:**

- costituisce obiettivo dell'Amministrazione Comunale il costante miglioramento della gestione dei rifiuti urbani e assimilati, delle azioni di tutela del decoro e di presidio dell'igiene ambientale, intensificando altresì i servizi di vigilanza, anche con l' adozione di sanzioni specifiche atte a scoraggiare e reprimere ogni comportamento che danneggi, ostacoli o renda più difficoltosa la complessiva gestione dei rifiuti;
- le violazioni delle norme sulla corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti influenzano negativamente l'immagine della città, le sue condizioni di vivibilità e determinano rischi per la salute pubblica aggravando, peraltro, la situazione igienico sanitaria laddove protrattamente disattese;
- in particolare, le violazioni concernenti le disposizioni in materia di raccolta differenziata determinano il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dalla normativa con ripercussioni sugli esiti degli interventi in atto;
- le attività di sensibilizzazione dei cittadini, che continuano ad essere effettuate mediante appositi avvisi, non possono essere disgiunte da una efficace azione di prevenzione e repressione delle violazioni delle norme nello stesso previste;
- obiettivo irrinunciabile dell'Amministrazione è quello di contrastare il fenomeno dell'illecito abbandono dei rifiuti su tutto il territorio comunale, causa di potenziale rischio per la salute pubblica, nonché di degrado ambientale e paesaggistico, al fine di realizzare una corretta gestione ambientale dei rifiuti ed il recupero di materiali ed energia;

**VISTE**, in proposito, l'Ordinanza Sindacale N. 53 del 30/05/2025, recante *"Contrasto all'abbandono dei rifiuti"* e la successiva, analoga Ordinanza integrativa N. 54 del 05/06/2025, adottate al fine di mitigare le criticità ordinariamente registrate in materia di gestione dei rifiuti, con specifico riferimento all'abbondono illecito degli stessi, che assumono dimensioni e rilevanza assai maggiori nei mesi estivi, in conseguenza dell'incremento della popolazione stagionalmente residente, con una massimizzazione della produzione di rifiuti;

**RITENUTO** opportuno continuare a mettere in atto tutte le azioni necessarie a contrastare il fenomeno di cui sopra, specie con l'inasprimento dell'apparato sanzionatorio, da applicarsi

all'intero territorio comunale, prorogando di sei mesi quanto ordinato con le proprie Ordinanze N. 53 del 30/05/2025 e N. 54 del 05/06/2025;

**RICHIAMATA** la vigente normativa in materia, con specifico riferimento:

- al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che nell'ambito delle competenze previste dall'articolo 198, ha disposto che i Comuni, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza ed economicità, stabiliscano, tra l'altro, le modalità del servizio di raccolta dei rifiuti, le modalità di conferimento della raccolta differenziata nonché del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni, promuovendo il recupero delle stesse al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dalla vigente normativa;
- alla Legge 9 ottobre 2023, n. 137 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 10 agosto 2023, n. 105, con cui sono state introdotte alcune novità in materia ambientale;
- in particolare, all'articolo 6-ter della Legge da ultimo citata, che testualmente recita: << Il comma 1 dell'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: *1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio.*>>;
- alla Legge n. 689/81 ed in particolare gli artt.13 e 16 c.2, come modificato dall'art. 6 *bis* del D. L. n. 92/08;
- all'Articolo 6-ter L.137/2023 (Modifiche al Codice Penale, al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, nonché al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231) che apporta modifiche sia al D. Lgs.152/2006 (cd. Codice dell'ambiente) sia al Codice Penale, per inasprire il trattamento sanzionatorio in materia di delitti contro l'ambiente;

**EVIDENZIATO**, inoltre, che l'art. 50 del Decreto Legislativo N. 267 del 18.08.2000, al Comma 5 recita: *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale* – OMISSIS ";

**RILEVATA** la propria competenza e dato, pertanto, atto che la situazione in essere impone l'adozione del potere di Ordinanza da parte del Sindaco;

**TUTTO** ciò premesso e considerato:

**ORDINA**

**Per le motivazioni in premessa richiamate, che qui si intendono integralmente riportate, di prorogare, per un periodo di mese sette, decorrenti dal 01/11/2025 e sino al 31/05/2026, quanto segue:**

- **Il conferimento dei rifiuti in tutto il territorio Comunale secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento;**
- **Il divieto assoluto di abbandono di rifiuti su tutto il territorio comunale.**

**All'accertamento delle violazioni della presente Ordinanza provvedono, in primo luogo, gli Organi di controllo a ciò preposti per legge, dandosi atto che la procedura sanzionatoria amministrativa ha luogo secondo le disposizioni previste dalla Legge 24 novembre 1981, n.**

**689, e le somme scaturenti dalle violazioni comminate saranno introitate nell'apposito capitolo di entrata del bilancio comunale.**

**Allo scopo di potenziare le misure di contrasto all'illecito abbandono o deposito di rifiuti, con particolare riferimento al periodo che va dal 20/06/2025 e fino al 31/10/2025, le sanzioni amministrative, si stabiliscono come segue:**

- **rifiuti imbustati in sacchi, abbandonati sul suolo pubblico o in aree private non recintate, da € 200,00 a € 2.000,00;**
- **rifiuti non imbustati in sacchi, abbandonati sul suolo pubblico o in aree private non recintate da € 250,00 a € 2.500,00;**
- **rifiuti ingombranti, abbandonati sul suolo pubblico o in aree private non recintate da € 300,00 a € 3.000,00.**

**Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, salvo che il fatto non costituisca reato, le sanzioni sono raddoppiate.**

**DISPONE**

- al Corpo di Polizia Locale è demandato il rafforzamento dei controlli nel rispetto della presente ordinanza in materia di abbandono di rifiuti e delle norme sul conferimento come previste dal Regolamento comunale;
- che tutti gli Organi preposti per legge provvedano a fare osservare la presente ordinanza.

**DISPONE**

Che copia della presente Ordinanza venga notificata per le rispettive competenze:

- Alla Prefettura di Siracusa ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D. Lgs 267/2000 – PEC: protocollo.prefsr@pec.interno.it ;
- Al Commissariato di P.S. di Augusta – PEC: dipps178.5100@pecps.poliziadistato.it ;
- Al Comando Carabinieri di Augusta – PEC: tsr25187@pec.carabinieri.it ;
- Al Comando della Guardia di Finanza di Augusta – PEC: sr111.protocollo@pec.gdf.it ;
- Al Comando di Polizia Municipale di Augusta;
- Al Responsabile del VII Settore – *"Servizi per la Transizione Ecologica e Digitale e per la Protezione Civile";*
- Al Responsabile Unità Operativa Igiene Ambienti di Vita – Ufficio di Augusta dell'A.S.P. 8 Siracusa – PEC: igienepubblica.augusta@pec.asp.sr.it ; PEC: siav.siracusa@pec.asp.sr.it ;
- Al Comando Marittimo Sicilia di Augusta – PEC: marisicilia@postacert.difesa.it ;
- Alla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera Augusta – PEC: cp-augusta@pec.mit.gov.it .

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio *on line* e sul sito informatico del Comune di Augusta www.comune.augusta.sr.it .

Avverso la presente Ordinanza è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Sicilia, entro il termine di sessanta giorni, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, termini che decorrono dalla data di notifica del presente provvedimento o dalla piena conoscenza dello stesso.

*Dalla Residenza Municipale, lì 29 settembre 2025*

IL SINDACO
*Dott. Giuseppe DI MARE*

*D.T.V.*

Ufficio di Gabinetto del Sindaco – Via Principe Umberto, N° 89 – 96011 Augusta (SR)
Tel. 0931/980825 – 980836 – 980111 – PEC: protocollocomunediaugusta@pointpec.it
E-mail: sindaco@comunediaugusta.it – Partita I.V.A.: 00288910896 – C. Fiscale: 81002050896